

Esiste la giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti di un ricorso proposto da una Compagnia di Assicurazioni avverso la richiesta di escussione di una polizza fideiussoria dovuta per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria relative a

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

Viene confermata la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto già la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo poteva rinvenirsi nell'art. 16 l.n. 10/1977 con riguardo al pagamento degli oneri di urbanizzazione per concessioni edilizie, sia riguardo al profilo dell'"an" dei suddetti oneri sia sotto il profilo della legittimità del procedimento relativo di riscossione anche mediante - come nella specie - ruolo esattoriale. Tale giurisdizione esclusiva, come accennato in sede cautelare, è stata rafforzata dalla previsione sia dell'art. 11 l.n. 241/1990, sia dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dalla l.n. 205/2000, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto qualsiasi iniziativa della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica. Nel caso di specie è certo che il contratto tra la Compagnia di Assicurazione e gli interessati era stato stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio delle concessioni edilizie e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria collegati. Poiché nel caso di specie non risulta avvenuta alcuna di tali situazioni né la società ricorrente ne fornisce elementi probatori, il Collegio non ritiene che la polizza in questione abbia perso efficacia al momento della notificazione della cartella esattoriale impugnata.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 1646 del 17 luglio 2008 emessa dal Tar Piemonte, Torino relativamente alla giurisdizione del giudice civile avverso un ricorso per la richiesta di escussione di una polizza cauzione a garanzia degli oneri di concessione nonché sulla sua validità che esula dal periodo di pagamento del premio

< Il Collegio, esaminando preliminarmente l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, la ritiene infondata, confermando quanto già anticipato in sede cautelare.

Infatti, già la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo poteva rinvenirsi nell'art. 16 l.n. 10/1977 con riguardo al pagamento degli oneri di urbanizzazione per concessioni edilizie, sia riguardo al profilo dell'"an" dei suddetti oneri sia sotto il profilo della legittimità del procedimento relativo di riscossione anche mediante - come nella specie - ruolo esattoriale.

Tale giurisdizione esclusiva, come accennato in sede cautelare, è stata rafforzata dalla previsione sia dell'art. 11 l.n. 241/1990, sia dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dalla l.n. 205/2000, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto qualsiasi iniziativa della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica (di questo Tribunale: TAR Piemonte, Sezione I, 21.7.05, n. 2602 e TAR Puglia, Le, sez. II, 14.7.03, n. 4731).

Nel caso di specie è certo che il contratto tra ALFA s.p.a. e gli interessati era stato stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio delle concessioni edilizie e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria collegati.

E' vero, quindi, come affermato nelle sue difese dal Comune resistente, che la "materia urbanistica rappresenta soltanto la mera occasione della stipula del contratto di fideiussione" ma proprio per tale occasione esso risulta stipulato ed esclusivamente in collegamento al rapporto pubblicistico tra il Comune e i soggetti interessati.

Il collegamento con la "materia urbanistica", perciò, è prettamente funzionale e non occasionale, per cui il rapporto di fideiussione è attratto nell'alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione di questo Tribunale.>

In merito alla particolare fattispecie inoltre in ordine alla validità della polizza:

< Parimenti infondata è anche la seconda doglianza, secondo cui sarebbe intervenuta la scadenza del

periodo di validità ed operatività della garanzia, limitata al triennio successivo a quello di sottoscrizione, avvenuta in data 6 luglio 1984.

Il Collegio osserva che, in realtà, la polizza fideiussoria in questione limitava la durata a tre anni in relazione alla liquidazione del premio ma tale breve periodo non rilevava sull'efficacia della polizza stessa.

Infatti, è agevole leggere sul medesimo documento che la polizza aveva "...efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali...". Tale art. 4 prevedeva che la liberazione sarebbe avvenuta con restituzione dell'originale della polizza con annotazione di svincolo o con dichiarazione rilasciata dal Comune che liberava la ***à contraente da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.**

Poiché nel caso di specie non risulta avvenuta alcuna di tali situazioni né la società ricorrente ne fornisce elementi probatori, il Collegio non ritiene che la polizza in questione abbia perso efficacia al momento della notificazione della cartella esattoriale impugnata.>

A cura di *****

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1646 del 17 luglio 2008 emessa dal Tar Piemonte, Torino

N. 01646/2008 REG.SEN.

N. 00138/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2003, proposto da:

ALFA S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
***** e *****, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, via Botero,16;

contro

il Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
***** e *****, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, via Bligny,
15;

nei confronti di